

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIZZERO, DIETL, SKERK, FORTUNA, MONTANTI, CERAVOLO DOMENICO, SCOTONI, LEPRE, MORO DINO, SANNA, MAMMI', MITTERDORFER, CANESTRI, JACAZZI, MATTALIA, LEVI ARIAN GIORGINA, SCAINI

Presentata il 23 aprile 1969

Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, ONAIIRC, istituzione scolastica esistente ed operante nelle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, è la continuazione con lievi modifiche, dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ONAIR, creata nel 1919, dopo il primo conflitto mondiale ed eretta, durante il regime fascista, con regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, in ente morale.

Fu istituita allora per svolgere un'opera iniqua di snazionalizzazione presso le minoranze nazionali conviventi sul territorio delle due regioni di confine, nei confronti dell'infanzia di quelle popolazioni, opera voluta dal regime fascista che pesa purtroppo ancora e che non è certo dimenticata.

L'ONAIR era retta da uno Statuto che, tenuto conto del regime politico in cui l'istituzione è sorta, aveva un carattere nettamente antidemocratico. Il consiglio di amministrazione veniva nominato dalla duchessa d'Aosta e, da ogni partecipazione al controllo dell'amministrazione, erano del tutto escluse le province e i comuni benché questi enti locali

partecipassero e partecipino tuttora alle spese dell'opera, in misura ingente.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1951, n. 1830, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1952, lo statuto di origine fascista (già dell'ONAIR), è rimasto lo statuto dell'ONAIIRC. La modifica essenziale è quella che stabilisce che non è più la duchessa d'Aosta a nominare il consiglio di amministrazione, ma esso è ora nominato dalla Presidenza del Consiglio e dal Consiglio dei Ministri. Resta, grave come per il passato, l'esclusione della partecipazione degli enti locali che danno un rilevante contributo finanziario all'opera.

I fini principali dell'ONAIIRC consistono nella gestione di scuole materne e sperimentali destinate all'addestramento in istituti per l'educazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Accanto alle scuole materne, l'ente può gestire e gestisce infatti, istituti di perfezionamento tecnico e didattico per insegnanti e corsi destinati agli adulti.

Tenendo conto dell'ultimo bilancio annuale esaminato dalla Corte dei conti (che risale ad alcuni anni addietro), l'ONAIIRC gesti-

sce attualmente 314 scuole materne comprendenti 449 sezioni frequentate da 14.203 bambini nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province di Trento e Bolzano, nel Trentino Alto Adige; gestisce 2 scuole magistrali e un istituto professionale, oltre a corsi vari come si è già accennato sopra.

Essendo stato posto fine, come doveroso in regime democratico e repubblicano sorto dalla Resistenza, all'opera di snazionalizzazione precedentemente compiuta dall'opera in regime fascista, è da notare tuttavia che soltanto in 26 scuole materne la lingua d'insegnamento è quella tedesca e solo in 18 lingua d'insegnamento è la slovena. Non è certo in tal modo che l'Italia democratica e repubblicana può pensare a riparare i torti e le offese arrecate alle popolazioni di confine dal regime fascista e a far fronte ai propri impegni derivanti dalla Costituzione.

L'ONAIROC, pur essendo ente di diritto pubblico, sfugge fino a oggi ad ogni controllo dello Stato e degli enti locali.

Il bilancio dell'opera è stato più volte oggetto di severe critiche da parte della Corte dei conti e lo è tuttora come ciascuno dei colleghi può verificare scorrendo le relazioni della Corte al Parlamento.

Il bilancio dell'opera è costituito: da un contributo annuale dello Stato che era di 400 milioni fino al 1966 e da allora è stato elevato a 800 milioni; dal contributo dei comuni dove esistono scuole materne che è di 300 mila lire per sezione più 250, 500 mila lire per spese di mantenimento e attrezzatura delle scuole; dal contributo delle province; dalle entrate provenienti dalle rette che sono molto diverse da comune a comune e che vanno dalle 7 mila lire mensili di Udine o Trento alle 5 mila, 3.500 di altri comuni, mentre in 3 soli comuni le scuole sono gratuite. Ben si comprende come sia gravoso per una famiglia di lavoratori far frequentare ad esempio due figli una scuola materna con una spesa di ben 14 mila lire mensili soprattutto se si tiene conto che legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale ne prevede l'assoluta gratuità.

I locali dove hanno sede le scuole materne dell'ONAIROC sono quasi tutti edificati a spese dei comuni con il contributo dello Stato e sono a carico dei comuni tutte le spese derivanti dalla manutenzione, riscaldamento, attrezzatura, ecc. benché, come si è accennato, gli enti locali siano esclusi da ogni intervento nell'amministrazione dell'opera.

La cosa più grave e del tutto intollerabile nell'amministrazione dell'ente di cui si parla, è certamente quella riguardante il trattamento del personale insegnante e subalterno in esso occupato. Il rilievo è stato più volte fatto dalla Corte dei conti.

Il personale dipendente ammonta a circa un migliaio di persone, ivi compreso quello insegnante, quello amministrativo e subalterno. Una parte di esso è personale religioso.

Una indagine compiuta in questi giorni presso il personale insegnante e subalterno laico e religioso di quattro delle cinque province interessate delle due regioni autonome, ha rivelato che il trattamento economico del personale è inferiore, mediamente, del 45 per cento di quello del corrispondente personale dipendente dallo Stato o dagli enti locali, come è facilmente documentabile e che il corrispondente trattamento normativo è certamente tale che viola tutta la vigente legislazione in materia.

Il personale è stato più volte costretto a scioperare per domandare quanto ha diritto di ottenere e che da anni e anni gli viene negato illegalmente, malgrado le intimidazioni gravi e le rappresaglie che non sono mancate, salvo in occasione dello sciopero fasullo, imposto dalla presidenza dell'ONAIROC nel 1965, fatto per ottenere l'aumento del contributo dello Stato da 400 a 800 milioni annui di cui si è detto.

Siamo qui di fronte ad un ente di diritto pubblico che è gestito ed amministrato con criteri strettamente privatistici, al di fuori da ogni controllo malgrado i cospicui contributi dello Stato e degli enti locali. Ad un ente che da anni ed anni, nel trattamento economico e normativo del personale dalla cui capacità e dedizione dipende il buon andamento delle scuole materne, viola la legislazione dello Stato. Di un ente che si regge sul sacrificio ingiusto imposto alle famiglie, al personale, agli enti locali, allo Stato, in base a criteri decisi insindacabilmente da privati, sulla base di uno saluto antidemocratico.

Si tratta di una situazione che non può più essere tollerata.

Discutendosi il 28 aprile 1966 nella Commissione interni della Camera in merito all'aumento del contributo statale all'ONAIROC, di fronte alle obiezioni delle opposizioni, il rappresentante del Governo ebbe a dichiarare tra l'altro: « Probabilmente — io non posso impegnare il Governo al riguardo — quando si istituirà la scuola materna di Stato — se il Parlamento vorrà approvarla — l'Opera potrà anche essere assorbita ».

Ora la legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna di Stato è stata approvata e intanto per questa stessa ragione non si vede perché un ente privatistico come l'ONAIIRC debba continuare ad esistere, non dovendo, naturalmente, più assolvere alla funzione incostituzionale di snazionalizzazione delle minoranze etniche e non esistendo simili istituzioni in nessuna altra regione di confine del nostro paese.

Nè si comprende perché si debba tardare ad affrontare e porre rimedio ad una situazione intollerabile per il personale dell'Opera, per le famiglie e gli enti locali interessati.

A tal fine i proponenti presentano questa proposta di legge con la speranza che i colleghi vorranno approvarla.

Sono necessari soltanto alcuni cenni sulla presente proposta di legge.

L'articolo 1 prevede lo scioglimento dell'ONAIIRC a far data dal 1° gennaio 1970.

L'articolo 2 prevede il trasferimento dei beni di proprietà dell'Opera, esclusi naturalmente quelli già di proprietà degli enti locali o altri, alle due regioni autonome interessate.

Gli articoli 3 e 4 prevedono il trasferimento del personale dipendente dall'ONAIIRC, con il passaggio alla gestione pubblica dell'Opera e con un trattamento pari a quello del corrispondente personale dello Stato sia dal punto di vista economico che normativo, alle province di Trento e Bolzano per la parte in servizio nella regione Trentino-Alto Adige e, ai ruoli dello Stato, previsto dalla legge n. 444 citata, per la parte in servizio nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale diversa soluzione è obbligatoria. Infatti, con sentenza del 30 dicembre 1968, n. 140, la Corte costituzionale ha dichiarato inapplicabile la legge 18 marzo 1968, n. 444, limitatamente alla regione Trentino Alto Adige, essendo a norma dell'articolo 12 dello

statuto speciale di questa regione, la scuola materna di pertinenza delle province di Trento e Bolzano. Mentre la stessa Corte costituzionale con sentenza del 19 luglio 1968, n. 108, ha dichiarato priva di facoltà legislativa propria (al di fuori di quella integrativa), la regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di scuola materna. Di qui la diversa soluzione data dalla presente proposta di legge per il personale dipendente dall'ONAIIRC in servizio nelle due regioni autonome. Diversa, ma certo nei due casi assai favorevole al personale e da esso attesa come un atto di riparazione e di giustizia.

Con l'articolo 5 è previsto un aumento del contributo per il 1969 e seguenti ad 1 miliardo come richiesto dal disegno di legge presentato dal Governo il 1° ottobre 1968, n. 435, da ripartirsi in proporzione agli oneri derivanti dalle scuole materne nelle due regioni autonome.

Gli articoli 6 e 7 delegano il Governo ad emanare le norme di attuazione della presente legge, quando sia approvata e indicano, secondo gli stessi criteri seguiti dal disegno di legge del Governo, il capitolo di bilancio nel quale reperire i fondi necessari a far fronte agli oneri derivanti.

I proponenti, appartenenti a sei Gruppi parlamentari, certi di contribuire a sanare una situazione che è diventata del tutto anacronistica con la presenza di un ente che non ha più alcuna ragione di esistere, convinti di operare nell'interesse e nel pieno diritto di un personale che deve essere conservato e valorizzato come merita, nell'interesse oltre che nel diritto di migliaia e migliaia di famiglie di lavoratori e coltivatori diretti e dei loro figli, nel rispetto delle autonomie proprie delle regioni autonome interessate e degli enti locali oltre che delle prerogative dello Stato, confidano che la Camera vorrà approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, ONAIRC, istituita con regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1803, e successive modificazioni, è soppressa dalla data del 1° gennaio 1970.

ART. 2.

I beni immobili di proprietà dell'ONAIRC sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano e alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la parte insistente nei rispettivi territori.

I beni mobili e le attività patrimoniali sono assegnati alle province di Trento e Bolzano e alla regione Friuli Venezia Giulia, secondo un criterio di proporzionalità rispetto agli oneri derivanti dalle attività nei rispettivi territori.

ART. 3.

Le province di Trento e Bolzano, secondo le norme dell'articolo 12 dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, emaneranno le norme relative alla gestione pubblica delle scuole dell'ONAIRC che si trovano nei rispettivi territori e per il personale dell'Opera assicurando a quest'ultimo un trattamento giuridico ed economico analogo e non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale statale, qualora sia in possesso dei medesimi requisiti e sia dipendente dall'ONAIRC dalla data del 31 marzo 1969.

ART. 4.

Il personale dipendente dall'ONAIRC dalla data del 31 marzo 1969 e che presta servizio nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è trasferito alle dipendenze dello Stato, a norma della legge 18 marzo 1968, n. 444, qualora abbia i medesimi requisiti richiesti per il corrispondente personale statale.

ART. 5.

I contributi statali stanziati in bilancio per l'anno 1969 a favore dell'ONAI RC, sono devoluti, a partire dal 1° gennaio 1970, alle province di Trento e Bolzano e alla regione Friuli-Venezia Giulia, in proporzione degli oneri su ciascuna gravanti.

Il contributo dello Stato a favore dell'ONAI RC, per l'anno 1969, è elevato a 1000 milioni.

ART. 6.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione, sentite le province di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda gli articoli 2, 3 e 4.

ART. 7.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1969, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.